

Oggetto: Cimitero privato o Cappella gentilizia al di fuori dell'area cimiteriale

Domanda:

A me risulta che si possano fare cimiteri privati a patto che si rispettino alcune indicazioni.

- Numero loculi o sotterrazioni decisi in anticipo;

Disinfettanti professionali;

Derattizzazioni;

Proteggi legni dai tarli.

Io dovrei aprire uno per passione in quanto mi interessa avere con me alcune persone.

Sarebbe un mausoleo e potrei entrarci solo io. Ho già i guardiani, telecamere 24 ore su 24 per riprendere (non si sa mai..). Però forse dipende da dove vivi!

Andrea Cabiddu Lanusei (NU)

Risposta:

Le informazioni in suo possesso sono quanto meno fantasiose.

Nuovi cimiteri privati non sono ammessi dalla normativa.

Per poter realizzare una Tomba gentilizia, ovvero un luogo di sepoltura dedicato ai defunti di una sola famiglia (esempio: tutti i discendenti del fondatore del sepolcro fino al VI grado di parentela) o ad una collettività (esempio: tutti i monaci di un monastero), non aperta al pubblico, al di fuori dell'area cimiteriale pubblica (cimitero comunale), occorre:

- 1) avere un area di proprietà e di forma "circolare" almeno di mq 130.436, corrispondenti ad un cerchio di almeno 400 metri di diametro, che corrispondono ad oltre 13 ettari di terreno privo di manufatti edilizi;
- 2) acquisire la deliberazione del Sindaco e una specifica deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere acquisito dell'ASL, per garantire anche la congruità urbanistica;
- 3) costituire il vincolo di asservimento ed inedificabilità sull'area che verrà destinata alla realizzazione di tale sepolcro (recinto per sepolture private in terra, o Cappella).
- 4) Costruire la cappella gentilizia, non aperta al pubblico, al centro dell'area di cui al punto 1).

Approfondimenti:

Ciò a cui Lei si riferisce è la così detta "Tomba Gentilizia" fuori dal Cimitero.

Il Cimitero nell'ordinamento giuridico italiano è dal 1934 solo comunale, quindi pubblico. I cimiteri privati italiani tutt'oggi esistenti, risalgono come istituzione a molto prima del suddetto trentennio.

Il DPR 285/1990 Regolamento nazionale di polizia mortuaria agli artt. 101, 102, 103, 104 e 105 (sepolcri privati fuori dai cimiteri), definisce e disciplina la realizzazione di Tomba Gentilizia (dal latino "gentilicius", cioè che concerne la gens, ovvero la stirpe). Quindi



destinata dal fondatore del sepolcro a se stesso e, se fosse suo intendimento, alle persone a Lui legate con rapporti di sangue, parentela o affinità, condizione: non aperta al pubblico (art. 340 del R.D. 1265/1934 noto come T.U.II.ss.).

Ed analogamente per le cappelle private riferibili a Enti, Associazioni, Fondazioni, Corporazioni, anche religiose.

E' necessario avere un'area di proprietà, sulla quale si dovrà costituire il vincolo di asservimento e inedificabilità (art. 104 comma 2 del DPR 285/1990, da trascrivere nella conservatoria dei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2658 del C.C.) ed al centro della quale ubicare la Tomba che potrebbe essere ad esempio un piccolo edificio (oppure un'area recintata dove inumare, dotata di adeguato manufatto per ossario) ad un piano fuori terra di dimensioni di mt 6 x 6 e mt 6 di altezza o poco più: l'edificio dovrà garantire una distanza da altri edifici e dai centri abitati (eventualmente limitrofi) di almeno mt 200 cioè almeno pari a quella prescritta per i cimiteri dall'art. 338 R.D. 1265/1934.

La Tomba Gentilizia è destinata ad accogliere una sola sepoltura come diverse sepolture, il limite di fatto non è dato se non per il fatto che accolga i defunti della sola famiglia (gens) del fondatore della Tomba o membri di una comunità..

La regolamentazione, l'autorizzazione alla sepoltura, cremazione, estumulazione sono e rimangono in capo al Comune (Sindaco e ASL competente).

Per tale manufatto dunque non influiscono disinfettanti, programmazione delle sepolture ecc. Influisce solo che per la sua costruzione, la "licenza edilizia" che oggi è definita e disciplinata come Permesso di Costruire, vi sia il progetto che indichi perfettamente il nr. di loculi da realizzare destinati ai cadaveri, il nr di nicchie per ossari e di cinerari (rispettivamente per cassette resti ossei e per urne cinerarie), almeno tanti quanti i loculi, quindi definisca la capacità massima di accoglienza di bare.

Nulla toglie che si possa prevedere un ampliamento (un aggiunta in futuro di ulteriori loculi e/o nicchie) se la struttura edilizia sarà stata conformata per eventuali ampliamenti.

A riguardo si ricorda che lo stesso art. 76 (comma 4) del DPR 285/1990 prevede che gli edifici funerari rispondano alle condizioni e disposizioni per la realizzazione delle costruzioni sismiche.

Si allega al presente quesito un'approfondimento a riguardo pubblicato sulla Rivista di settore "I Servizi Funerari" scritto da Paolo Panetta dal titolo "[Reparti speciali entro il cimitero e Sepolture private fuori dal cimitero](#)"

La redazione di TuttoSuiCimiteri.



QR code del sito www.tuttosuicimiteri.it, puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo. Ricorda che le "app" (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su "Play store" di Google che su "App Store di iTunes" di Apple, nonché su "WindowsPhone" ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle "App

